



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE  
Direzione per i giochi  
Ufficio 11° - BINGO  
Prot. n. 2011/ 11388 /Giochi/BNG

Roma, 30 marzo 2011

Alla SOGEI s.p.a.  
Via M. Carucci, n. 99  
00143 - ROMA

Agli Uffici Regionali e  
Sezioni distaccate  
dell'Amministrazione  
autonoma dei monopoli di Stato  
LORO SEDI

Ai Concessionari della  
gestione del gioco  
del Bingo

e, p. c., Alle Associazioni di categoria  
dei concessionari della  
gestione del gioco  
del Bingo

OGGETTO: Gioco del Bingo. Prelievo erariale, compenso per il controllore centralizzato del gioco e montepremi, di cui rispettivamente agli art. 5, 7 e 6 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29.

Con decreto direttoriale 30 dicembre 2010 (prot. n. 2010/48031/giochi/BNG), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 2011, n. 20 e sul sito internet istituzionale [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it), in applicazione della norma contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303), sono state prorogate fino al 31 marzo 2011 le disposizioni contenute nei decreti direttoriali dell'8 ottobre 2009 e del 16 novembre 2009, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali 30 ottobre 2009, n. 253 e 12 dicembre 2009, n. 289.

I predetti decreti hanno stabilito, in attuazione dell'art. 21, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010 (termine prorogato, come innanzi esposto, fino al 31 marzo 2011) che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli art. 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle, il montepremi di cui all'art. 6 del citato D.M. n. 29/2000 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna

partita ed è consentito il pagamento differito del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al predetto decreto-legge.

Si evidenzia pertanto che, **laddove entro il 31 marzo 2011 non dovesse essere emanato alcun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disponga l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011**, il prelievo erariale, il compenso per il controllore centralizzato del gioco ed il montepremi **dal 1° aprile 2011** devono essere calcolati in base alle percentuali originariamente stabilite dagli artt. 5, 7 e 6 del ripetuto D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e cioè pari rispettivamente al **20%**, al **3,80%** ed al **58%**, quest'ultimo da ripartire ai sensi dell'art. 9 del regolamento di gioco previgente rispetto al suindicato decreto dell'8 ottobre 2009 e cioè secondo le modalità, le percentuali ed i numeri soglia stabiliti dal decreto direttoriale 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre 2005, n. 253.

Parimenti, per il Bingo con partecipazione a distanza dovrà essere applicato il decreto direttoriale del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 2007, n. 83, come vigente prima delle modifiche apportate dal suindicato decreto dell'8 ottobre 2009.

Tanto si comunica affinché codesta Società ponga in essere le necessarie iniziative ed adempimenti di ordine tecnico ed organizzativo.

Gli Uffici regionali, cui la presente è parimenti indirizzata, **dal 1° aprile 2011** potranno consegnare ai concessionari le cartelle Bingo, previo pagamento anticipato, ex art. 5 del D.M. n. 29/2000, del 23,80% a titolo di prelievo erariale e di compenso al controllore centralizzato del gioco.

Si rammenta, pertanto, ai concessionari del gioco del Bingo che, di conseguenza, dovranno apportare le necessarie modifiche ai sistemi di sala e ai palinsesti entro la predetta data.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni che avverranno a stretto giro.

IL DIRIGENTE  
f.to *Mario LOLLOBRIGIDA*